



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

**ACCORDO SUI CRITERI
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI SOTTODIMENSIONATE AI DSGA
TITOLARI IN ISTITUZIONI SCOLASTICHE NORMODIMENSIONATE
E
SULLA SOSTITUZIONE DEI DSGA SU POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI
a.s 2022/2023**

TRA

**La delegazione di parte pubblica
e**

i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola

VISTO il D.L. n. 98/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 19, commi 5 e 5/bis, il quale prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 il posto di organico del profilo di D.S.G.A. deve essere assegnato esclusivamente alle istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni superiore a 600 unità o, in deroga, a condizione che dette istituzioni siano ubicate nelle piccole isole o nei comuni montani, a 400 unità;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 come modificata dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234, specialmente l'art. 1 comma 978;

VISTA la C.M. n. 61 del 18/07/2012 che prevede le modalità di associazione e abbinamento tra le istituzioni scolastiche al fine di dare specifica attuazione alle disposizioni di legge, a seconda delle diverse situazioni di esubero provinciale;

VISTA la nota prot. n. 16691 del 29 aprile 2022 di trasmissione dello schema di decreto interministeriale relativo alla definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per l'a.s. 2022/2025, con particolare riguardo agli art. 5 commi 5 e 7 del D.I.;

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007;

VISTA la Legge n. 190 del 23 Dicembre 2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015);

VISTA la L. 107 del 13.07.2015, con particolare riferimento all'art. 1, commi 70 e ss;

VISTO il C.C.N.L. del Comparto scuola, sottoscritto in data 19 aprile 2018, per il triennio 2016-2018;

VISTA l'ipotesi di C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019-2022, come prorogato all'Intesa del 16 giugno 2022 per il 2022/2023, con particolare riferimento agli artt. 14 e 15;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

CONSIDERATO che il suddetto CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il triennio 2019-2022 demanda alla contrattazione regionale la individuazione dei criteri, dei termini e delle modalità per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili per il profilo professionale dei D.S.G.A. mediante l'utilizzazione di personale appartenente al profilo professionale di Responsabile Amministrativo o Assistente Amministrativo; Preso atto del verbale di intesa del 18 settembre 2020 sulla sostituzione dei DSGA;

CONSIDERATO che nella Provincia del Sud Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari risultano per l'a.s. 2022/2023, quattro istituzioni scolastiche sottodimensionate, ovvero:

Codice Scuola	Denominazione
CAEE09300N	VIA CASTIGLIONE(CAGLIARI)
CATD10000V	I.T.C.G. "E. MATTEI" DECIMOMANNU
CAIC823009	NARCAO IST. COMPR.
CAPS150004	LICEO SC. "FARCI" SEUI (Globale)

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Capo I

Assegnazione DSGA a scuole sottodimensionate

art 1

1. L'operazione di associazione e abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate vacanti alle scuole normodimensionate, per l'a.s. 2022/23, al fine di poter assegnare ad ognuna di esse un D.S.G.A. nel rispetto della normativa vigente, sarà effettuata dal competente Ambito Territoriale Scolastico.
2. L'Ufficio dell'A.T.S. acquisirà la disponibilità dei DSGA di ruolo titolare di scuola normodimensionata ad assumere la reggenza di una scuola sottodimensionata a titolo di incarico aggiuntivo.
3. Pertanto, in caso di pluralità di domande, si assegnerà l'incarico di D.S.G.A. nel rispetto dei seguenti criteri:
 1. in base alla vicinanza della sede da assegnare con l'attuale sede di titolarità e, a parità di vicinanza, con precedenza all'eventuale richiedente la sede di ex titolarità;
4. I D.S.G.A. potranno presentare apposita domanda, ai sensi delle indicazioni fornite con il presente provvedimento, entro il giorno 06.09.2022 agli indirizzi di posta elettronica degli A.T.S. dell'U.S.R. per la Sardegna di seguito indicati:
 - CAGLIARI: mariafrancesca.flore1@istruzione.it
5. In assenza di domande volontarie per alcune sedi, queste andranno assegnate d'ufficio secondo i criteri di seguito elencati:
 - a) viciniorietà entro una distanza di 65 km con la sede sottodimensionata da associare,



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

escludendo i DD.SS.GG.AA. che abbiano avuto la reggenza di una istituzione scolastica sottodimensionata oltre a quella di titolarità, nell'anno scolastico precedente a quello in cui si applicherà il presente atto unilaterale;

- b) complessità della scuola da associare;
- c) tipologia di scuola;
- d) particolari situazioni derivanti da coinvolgimento di operazioni di dimensionamento;
- e) ogni altro elemento utile a garantire all'Amministrazione il raggiungimento di una associazione di scuole ottimale in situazioni di particolare criticità legate a singole istituzioni.

Capo II

SEZ. I

Sostituzione DSGA su posti vacanti e disponibili

Art. 2

1. I posti vacanti e/o disponibili del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, tenuto conto dei limiti assunzionali attualmente vigenti, nonché dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 146/2000, sono ricoperti, previa acquisizione di disponibilità da parte dell'interessato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, dagli assistenti amministrativi titolari o, in subordine, in servizio nella medesima Istituzione Scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale del 25 Luglio 2008. Le modalità attuative della sequenza contrattuale sono disciplinate, come noto, dall'Accordo Nazionale del 12 Marzo 2009.
2. In subordine, ma sempreché il personale della stessa scuola si dichiari disponibile, il medesimo Dirigente provvede mediante incarico ad assistente amministrativo, da conferire ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. del 29 Novembre 2007. In tale fattispecie sono da includere i beneficiari della prima posizione economica di cui all'art. 2 della succitata sequenza contrattuale.
3. In ulteriore subordine, nei casi in cui siano già costituite le reti di scuole di cui all'art. 1, comma 70, della L. 107/2015, Il Dirigente Scolastico provvede mediante incarico al D.S.G.A., od in subordine agli Assistenti Amministrativi titolari di seconda posizione economica, od in ulteriore subordine, agli altri Assistenti Amministrativi (inclusi quelli titolari della prima posizione economica) di cui alla sequenza contrattuale sopra citata, che appartengano ad Istituzioni comprese nella medesima rete scolastica della scuola in cui si è verificata la disponibilità del posto, previa intesa con il Dirigente Scolastico della scuola in cui il dipendente presta servizio, nonché acquisizione della relativa disponibilità di quest'ultimo ad assumere l'incarico.
4. In ulteriore subordine, la copertura dei posti rimasti ancora vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico deve essere realizzata dagli A.T.S. mediante personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero assistente amministrativo appartenente alla seconda e prima posizione economica di altra scuola della medesima provincia, prioritariamente a tempo indeterminato e, in mancanza, a tempo determinato per l'intera durata dell'anno scolastico.
5. Nell'ipotesi in cui non sia stato possibile provvedere alla copertura dei posti con le modalità sopra



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

indicate, l'A.T.S. potrà procedere alla copertura mediante incarico da conferire al personale in servizio presso scuole delle altre province della Sardegna, inseriti nelle graduatorie di cui al successivo art. 3, tenendo conto della viciniorietà geografica tra la sede di attuale servizio del dipendente e quella in cui si trova il posto vacante o disponibile, previa acquisizione del consenso degli interessati.

6. In via esclusivamente residuale, la copertura dei posti risultati ancora vacanti e/o disponibili potrà essere effettuata dall'A.T.S. previa indagine di disponibilità presso il personale Amministrativo in servizio presso le scuole della provincia interessata ed, in subordine presso quelle delle altre province, che non abbia presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di cui a successivo art.34.
7. Non potrà essere utilizzato su posto di D.S.G.A. il personale che, per l'a.s. 2021/22, abbia rifiutato l'incarico previsto dall'art. 47 del C.C.N.L. (del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007) nella propria scuola.

Art. 3

1. Al fine del conferimento degli incarichi di cui all'art. 2, gli A.T.S. compileranno due distinte graduatorie d'ambito provinciale, rispettivamente per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, nelle quali saranno inclusi gli aspiranti che abbiano presentato domanda e che saranno graduati secondo i criteri indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente decreto.
2. Le domande per l'inclusione nella graduatoria dovranno essere presentate dal personale di ruolo entro il 06.09.2022, e dal personale a tempo determinato entro giorni 10 dalle nomine di competenza degli A.T.S. ai seguenti indirizzi:
 - a. CAGLIARI: alessandro.loi.ss@istruzione.it
 - b. SASSARI: giuseppina.sechi@posta.istruzione.it
 - c. NUORO: usp.nu@istruzione.it
 - d. ORISTANO: tiziana.mura.or@istruzione.it; antonio.curcu@istruzione.it
3. Tutti i titoli di servizio, culturali e professionali, potranno essere oggetto di autocertificazione da parte degli aspiranti all'incarico. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
4. Ai soli fini della scelta della sede, la conferma nella stessa scuola di servizio del precedente anno scolastico, ove richiesta dall'aspirante all'incarico, deve precedere le nuove utilizzazioni. Nella domanda di inclusione nella graduatoria provinciale devono essere indicate le sedi prescelte fino ad un massimo di dieci.

Art. 4

1. Ferma restando la preventiva applicazione degli istituti previsti dall'art. 14, del CCNI dell'8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, prorogato con intesa per l'a.s. 2022/23, qualora, all'esito delle procedure attivate, permanga l'accertata ed oggettiva impossibilità di soddisfare le esigenze connesse all'organizzazione scolastica e continuino a residuare posti disponibili, in via eccezionale ed esclusivamente per il corrente anno scolastico 2022/23 gli Ambiti Territoriali Scolastici dell'U.S.R. per la Sardegna procederanno alla copertura dei posti restanti con le seguenti procedure straordinarie indicate in ordine di priorità, previa pubblicazione di avviso di disponibilità sul sito degli stessi Ambiti



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Territoriali Scolastici:

- a) mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall'A.S. 2022/23 che dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, il cui servizio è valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato;
- b) mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l'incarico di DSGA nell'A.S. 2021/22, ovvero in un precedente anno scolastico e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche e sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti);
- c) mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all'interno delle stesse e a condizione che abbiano già svolto l'incarico di DSGA nell'A.S. 2022/23, ovvero in un precedente anno scolastico che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche e sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti) e che dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti disponibili;
- d) mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche e sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti) dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti disponibili;
- e) mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all'interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche e sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), che dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti disponibili;

Art. 5

1. Ferme restando le regole generali sugli obblighi concernenti il reimpiego del personale che si trovi in soprannumero, gli assistenti amministrativi impegnati nelle funzioni in argomento sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale assunto a tempo determinato, secondo le disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale A.T.A., adottato con Decreto Ministeriale n. 430 del 13 Dicembre 2000. Valgono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art.1, comma 7, del citato Regolamento.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

2. Gli assistenti amministrativi impegnati su posti del profilo di D.S.G.A. sono retribuiti, come personale di ruolo, ai sensi dell'art. 146, lettera g), n. 7) del C.C.N.L. del 09.11.2007.
3. Il posto lasciato disponibile dall'assistente Amministrativo utilizzato sul posto di D.S.G.A. rientra nel quadro generale delle disponibilità per le operazioni di avvio dell'anno scolastico.

Sez. II

SOSTITUZIONI PER ASSENZE BREVI

Art. 6

1. In occasione delle assenze brevi inferiori a 30 giorni il DSGA potrà essere sostituito secondo le modalità descritte dall'art. 2 commi 1 e 2.
2. Per le assenze pari o superiori a 30 giorni, il DSGA potrà essere sostituito secondo le modalità descritte dall'art. 2 commi 1, 2, 3 e 4.

OO.SS. Firmatarie

Parte Pubblica